



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 235 ANNO 2015 DEL 29-04-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 88

OGGETTO:

TRAPANI – I.A.C.P. - CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ASSISTENZA DELLA PROCEDURA E DELLE APPARECCHIATURE DELLA ZUCCHETTI S.P.A. PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE PER L'ANNO 2015 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. N. Z4B1449173.-

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO CHE:

- con delibera n.49/99 del 15/3/99, la ditta Idra Soluzioni Software S.r.l., agente di zona della Zucchetti S.p.A., si aggiudicava la fornitura del software e dell'hardware per la rilevazione delle presenze che contemplava il seguente canone annuo di manutenzione e assistenza software:
 - procedura rilevazione delle presenze "RILEV" € 824,27 (L.1.596.000) oltre I.V.A. (contratti nn. 114363, 295492 e 529309)
 - n.2 rilevatori Gong e n.1 convertitori di segnale € 413,17 (L.800.000) oltre I.V.A. (contratto 6916).
- l'adeguamento del software SQL Server è regolato dal contratto n.305268 per un canone annuale iniziale pari ad € 38,40 oltre I.V.A.;
- contrattualmente è previsto l'aumento annuale dei canoni in base all'indice ISTAT, che per l'anno corrente, è pari allo 0,70%;

RITENUTO che:

- la sostituzione dell'attuale procedura con altro prodotto reperibile sul mercato comporterebbe maggiori costi per l'Ente e anche il blocco del servizio per i tempi tecnici necessari all'adeguamento;
- occorre assicurare la manutenzione, l'assistenza e l'aggiornamento degli Applicativi ai dettami legislativi e normativi;

CONSIDERATO che:

- la ditta sopra generalizzata è l'unica fornitrice del software utilizzato dall'Ente;
- il prezzo della fornitura rientra nei limiti stabiliti dall'art. 125 comma 11 del d.Lgs 163/06 e dall'art. 74 del Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTA la proposta di rinnovo dei contratti di manutenzione per l'anno 2015 presentata dalla Zucchetti S.p.A. e acclarata in data 17/12/2014 al n.18315 del prot. gen.;

ATTESO che da tali proposte si desume:

- un canone di manutenzione dei programmi per la gestione delle presenze per il 2014, compreso l'adeguamento ISTAT, pari ad € 1.087,56, oltre I.V.A. come per legge (contratto n. 669815);
- un canone di manutenzione dei terminali per la rilevazione delle presenze per il 2014, compreso l'adeguamento ISTAT, pari ad € 367,32, oltre I.V.A. come per legge (contratti n. 6916, 573372 e 582833);

VISTO l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Circolare n.1/e dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:

- il punto 1 che testualmente individua l'ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l'applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate

a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);

b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità anti-evasione della norma in commento;

c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità anti-evasione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

d) istituti universitari;

e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;

f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);

h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".

In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.

Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

VISTA la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: *"La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";*

VISTA la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone *".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment" ;*

VISTO il CIG. N. **Z4B1449173**;

DATO ATTO che agli atti dell'Istituto risulta che la Società suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, prot. n.567 del 9 gennaio 2015 con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2015, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione commissariale n.24 del 23 Marzo 2015;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2015 non è stato adottato entro i termini previsti in quanto rimodulato reiteratamente alla luce della nuova normativa di riferimento e delle indicazioni ritenute necessarie da parte degli organi di vigilanza;

VISTA la nota prot. n. 4261 del 26/03/2015 di trasmissione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 nella quale, tra l'altro, nelle more della definitiva approvazione da

parte dell'Assessorato, si chiedeva l'autorizzazione a potere impegnare, oltre i dodicesimi autorizzati, le spese necessarie a garantire il normale svolgimento dell'attività dell'Ente;

VISTA la nota dell'Assessorato Infrastrutture, Ser. 13, n.18773 del 9 aprile 2015, acclarata al n.4815/2015 del protocollo generale dell'Istituto, con la quale si proroga la gestione provvisoria del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015 fino al 30 giugno 2015, autorizzando quanto richiesto da questo IACP con la predetta nota 4261/2015;

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO necessario, nelle more dell'approvazione del predetto documento contabile da parte dell'Organo di Vigilanza, procedere anche per l'anno 2015, al rinnovo del servizio di manutenzione straordinaria e all'aggiornamento degli applicativi oggetto dei contratti sopra meglio descritti al prezzo di €.1.454,88 oltre IVA dovuta per legge, e ciò, mediante affidamento diretto alla ditta Zucchetti S.p.A., ai sensi dell'art. 125 comma 11 del d.Lgs 163/06 e dell'art. 74 del Regolamento di contabilità dell'Ente in quanto, se non confermati, esporrebbero l'Istituto ad una paralisi dell'attività amministrativa;

VISTO l'art. 57, comma 2, del d.Lgs. 163/06, che disciplina la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in base al quale *“Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:.....b) qualora, per ragioni di natura artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato.”*;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 20.000,00 Euro;

VISTO l'art.74 del regolamento di contabilità dell'Istituto approvato con deliberazione commissariale n.34/2008, che regola le forniture con importo inferiore a € 20.000,00;

VISTE le determinazioni dell'AVCP nn. 8 del 18/11/2010 e 10 del 22/12/2010;

VISTO l'art. 7 della legge 17/12/2010, n. 217;

VISTO il D. L. 12 novembre 2010, n. 187;

VISTA la deliberazione Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal Responsabile del I Servizio Amministrativo;

D E T E R M I N A

AFFIDARE anche per l'anno 2015 alla ditta Zucchetti S.p.A., con sede in Lodi, via Solferino n.1, l'assistenza e la manutenzione straordinaria delle apparecchiature della procedura RILEV al prezzo di €. 1.774,95, di cui € 320,07 per I.V.A. h22%;

DARE ATTO:

- che si procede all'affidamento diretto di detto servizio senza preliminare pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del d.Lgs 163/06, per ragioni attinenti ai motivi di natura tecnica ed alla tutela dei diritti esclusivi, stante che la ditta Zucchetti è l'unica fornitrice del citato software utilizzato dall'Ente;
- che l'importo della fornitura rientra nei limiti dell' art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06;

IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.774,95 IVA al 22% compresa, necessaria sia per l'assistenza che per la manutenzione straordinaria della procedura RILEV, imputandone l'onere sullo stanziamento di spesa di cui al C. R. 1, Capitolo 36/0, Tit. 1, Aggreg. Econ. 1, U.P.B. 2, sulla gestione competenza, gestione provvisoria, del Bilancio del corrente esercizio finanziario 2015, dando atto che è indispensabile provvedere al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente, nonchè la paralisi dell'attività amministrativa;

TRASMETTERE copia della presente determina alla ditta Zucchetti S.p.A., con sede in Lodi, via Solferino n.1.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Pietro GIURLANDA

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE AFFARI GENERALI E PERSONALE	SETTORE INTERESSATO AMMINISTRATIVO
Oggetto:	TRAPANI – I.A.C.P. - CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ASSISTENZA DELLA PROCEDURA E DELLE APPARECCHIATURE DELLA

*ZUCCHETTI S.P.A. PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE PER L'ANNO
2015 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. N. Z4B1449173.-*

Impegno n° 178 Anno Gestione : 2015

INTERV. 01.01.001.0002 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E DI SERVIZI

CAP. 36 / 0

Importo: € 1.774,95

Impegno n° Anno Gestione :

INTERV.

CAP. /

Importo: €

Impegno n° Anno Gestione :

INTERV.

CAP. /

Importo: €

Impegno n° Anno Gestione :

INTERV.

CAP. /

Importo: €

Impegno n° Anno Gestione :

INTERV.

CAP. /

Importo: €

Il sottoscritto dirigente del S.E.F.

A T T E S T A

La corretta imputazione della complessiva spesa di € :

1.774,95

All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 29-04-2015

GABRIELE NUNZIATA